



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

**CONVENZIONE PER LA RICOLLOCAZIONE PRESSO ALTRI ENTI PUBBLICI DEL PERSONALE
ISCRITTO ALLA LISTA SPECIALE DI CUI ALL'ART. 6, COMMA 1, LETT. F) DELLA L.R. 3/2008.**

L'Azienda socio-sanitaria locale n. 5 di Oristano (C.F. 01258180957) con sede legale in Oristano, Via Carducci n. 35, rappresentata dal Dr. Angelo Maria Serusi nella sua qualità di Direttore Generale dell'Azienda medesima, denominata in seguito più brevemente ASSL n. 5 di Oristano

E

La Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale (C.F. 80002870923) con sede in Sassari Via San Simone n. 60 - rappresentata dal Dr. Eugenio Annicchiarico, nella sua qualità di Direttore Generale, denominato in seguito più brevemente "Assessorato del Lavoro"

PREMESSO

- che la L.R. 31/98 prevede all'art. 1, comma 2 bis che gli Assessorati regionali, gli Enti, gli Istituti e le Aziende e Agenzia regionali costituiscono il sistema Regione e rappresentano il comparto unico di contrattazione regionale;
- che la L.R. 31/98 prevede all'art. 1, comma 2 ter della L.R. 31/98 che il sistema Regione e le Amministrazioni locali costituiscono il sistema dell'Amministrazione pubblica in Sardegna articolato in Sistema regionale centrale e sistema territoriale e locale;
- che l'espressione "altri Enti pubblici" richiamata dall'art. 30, comma 7, della L.R. 2/2007 (modificata dall'art. 6, comma 5, della L.R. 3/2008) è riferita alle Amministrazioni pubbliche non rientranti nel sistema Regione ma nel sistema territoriale e locale così come previsto dall'art. 1 della L.R. 31/1998 e succ. mod. e integ;
- che la L.R. n 3 del 2008 all'art. 6, comma 1, punto f) ha istituito una Lista speciale ad esaurimento per il personale, avente i requisiti previsti dalla stessa, iscritto all'Albo di cui all'art. 1 L.R. 42/89;
- che la Giunta Regionale con deliberazione n. 51/14 del 18.12.2019, riguardante le Linee d'indirizzo per gli adempimenti di natura gestionale del datore di lavoro relativi al personale iscritto alla lista speciale ad esaurimento di cui all'articolo 6, comma 1, lettera f), della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3, ha previsto la stipula o il rinnovo delle convenzioni con gli Enti pubblici che si rendano disponibili ad accogliere in servizio il personale iscritto alla lista speciale ad esaurimento di cui all'art. 6, comma 1, lettera f) della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- che la Giunta Regionale con deliberazione n. 51/14 del 18.12.2019 ha approvato lo schema tipo di convenzione ed il relativo prospetto costi per l'assegnazione in mobilità temporanea del personale della Lista speciale presso altri Enti pubblici, incrementando la quota di compartecipazione finanziaria a carico dell'Ente di assegnazione nella misura del 40% del trattamento stipendiale e confermando il 100% del trattamento economico accessorio a decorrere dal 1° gennaio 2021.
- che l'Assessorato Regionale del Lavoro e le OO.SS del comparto F.P hanno sottoscritto in data 03.04.2017, prot. 11801/Cont/24 "l'Accordo integrativo di tutti i dipendenti della Lista speciale ad esaurimento di cui alla legge regionale n. 3/2008";
- che L'Assessorato Regionale del Lavoro e le OO.SS del comparto F.P hanno sottoscritto in data 26.07.2018, prot. 34648/Conv/224 "l'Accordo riguardante l'erogazione della retribuzione di rendimento (incremento aggiuntivo di Fascia A) per il personale della lista speciale ad esaurimento";
- che la Giunta Regionale con deliberazione n. 59/91 del 27.11.2020, ha dato mandato al Direttore generale dell'Assessorato Regionale del Lavoro di procedere alla rimodulazione del Fondo incentivi previa intesa con le OO.SS regionali del comparto F.P.;
- che in data 09.02.2021, prot. 9800 l'Assessorato Regionale del Lavoro e le OO.SS del comparto F.P hanno sottoscritto un accordo con il quale hanno rimodulato il Fondo incentivi e previsto l'erogazione della retribuzione di rendimento del personale della Lista speciale in linea con quella percepita dal personale del ruolo unico regionale, nel rispetto delle linee d'indirizzo previste dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 59/51 del 27 novembre 2020;
- che la Giunta regionale con deliberazione n. 18/17 del 10.06.2022 recante "linee d'indirizzo in materia di mobilità del personale della Lista speciale temporaneamente assegnato presso gli Enti pubblici della Sardegna in regime di convenzione" ha disposto di incrementare, a decorrere dal 1.01.2023, la quota di compartecipazione finanziaria a carico dell'Ente pubblico di assegnazione, nella misura del 60% del trattamento stipendiale, confermando il 100% del trattamento economico accessorio;
- che l'ASSL n. 5 di Oristano con nota del 07.12.2023 prot. n. 71854 ha manifestato l'interesse alla stipula della convenzione per la mobilità temporanea, dal 01.01.2024 al 31.12.2024 dei sig.ri Mameli Mauro matr. _____, Piga Valentina matr. _____, Vacca Manuele matr. n. _____ e Ligia Anna matr. _____.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- che, con nota del Direttore Generale del 15.12.2023 prot. n. 73952, è stato comunicato ai sigg. Mameli Mauro , Piga Valentina , Vacca Manuele matr. n. e Ligia Anna matr. , l'assegnazione in mobilità temporanea in regime di convenzione, per l'annualità 2024, per espletare le mansioni inerenti il proprio livello funzionale, presso l'ASSL N. 5 di Oristano.

TUTTO CIO PREMESSO

Le parti contraenti, previa verifica e conferma della premessa che precede e che dichiarano di accettare quale parte integrante e sostanziale della presente convenzione, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

Oggetto della convenzione

L'Assessorato del Lavoro consente la mobilità temporanea presso l'ASSL N. 5 di Oristano dei sigg.:

- **Mameli Mauro**, nato a i in , livello funzionale II matricola n.
- **Vacca Manuele** nato a il , residente a in , livello funzionale II matricola n.
- **Piga Valentina**, nata a e residente a in , livello funzionale V matricola n.
- **Ligia Anna**, nata a il , residente in , livello funzionale V matricola n.

Art. 2

Decorrenza e durata della convenzione

La presente convenzione ha **durata annuale** con decorrenza dal 01.01.2024 al 31.12.2024.

Art. 3

Mansioni

I dipendenti interessati alla mobilità temporanea dovranno espletare le mansioni inerenti il proprio livello funzionale, avendo riguardo alle funzioni istituzionali svolte dall'Amministrazione/Azienda pubblica presso la quale è assegnato il dipendente, in coerenza con i principi di flessibilità,



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

adattabilità, innovazione e armonizzazione tra personale della Lista e personale di ruolo dell'Ente così come previsto dall'art. 5 dell'Accordo integrativo del 3 aprile 2017.

Art. 4

Posizione giuridica

Le parti concordano il mantenimento della posizione giuridica ed economica già acquisita dal lavoratore interessato alla mobilità e si impegnano ad applicare il C.C.N.L. del Settore Formazione Professionale e l'accordo integrativo di tutti i dipendenti della Lista Speciale sottoscritto in data 3 aprile 2017. Non possono essere estesi ai dipendenti della Lista speciale in mobilità mediante convenzione, istituti contrattuali non previsti dal CCNL F.P. e dall'accordo integrativo sottoscritto in data 03.04.2017, prot. 11801/Cont/24.

Art. 5

Orario di lavoro e aspetti organizzativi

I dipendenti svolgeranno le proprie mansioni secondo l'orario di lavoro previsto dal vigente C.C.N.L. del Settore Formazione Professionale. Con riguardo agli aspetti organizzativi della gestione del personale e, in particolare per la rilevazione delle presenze giornaliere, verrà applicato il medesimo sistema utilizzato per il personale di ruolo dell'Amministrazione a cui è assegnata la dipendente.

L'ASSL N. 5 di Oristano si impegna a trasmettere mensilmente, e comunque entro il giorno 5 del mese successivo a quello di riferimento, il prospetto delle presenze giornaliere del personale in mobilità con la relativa documentazione giustificativa in originale al fine di consentire la predisposizione delle retribuzioni ed il conseguente pagamento delle spettanze e degli oneri accessori nel rispetto del C.C.N.L. di settore e della normativa vigente.

Art. 6

Finanziamento

I costi annuali stimati previsti per la durata della presente convenzione, per il periodo 01.01.2024/31.12.2024, pari a € 161.020,94, comprendenti le retribuzioni, gli oneri accessori, i ratei di tredicesima mensilità ed il trattamento di fine rapporto, saranno così ripartiti: € 96.612,56 saranno a carico dell'Assessorato Regionale del Lavoro, mentre € 64.408,38 saranno a carico dell'ASSL N. 5 di Oristano, come da prospetto riepilogativo (allegato costi alla presente convenzione).



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Le voci retributive accessorie, (missioni, lavoro straordinario etc.) sono interamente a carico dell'ASSL n. 5 di Oristano, nel rispetto del CCNL della Formazione Professionale, dell'Accordo integrativo e della normativa vigente per il personale della Regione.

I costi attualmente stimati potrebbero subire variazioni in base alle modifiche delle vicende contrattuali derivanti da accordi negoziali o ad innovazioni normative. L'ASSL n. 5 di Oristano ha l'obbligo per la durata della convenzione, di effettuare un controllo periodico relativo alla quantificazione dei costi del personale previsto in convenzione, attivando laddove fosse necessario una formale interlocuzione con l'Assessorato Regionale del lavoro.

L'Assessorato del Lavoro provvederà direttamente al pagamento della retribuzione al dipendente in mobilità temporanea.

La quota del 60% della convenzione, maggiorata delle spese per voci retributive accessorie, sarà corrisposta all'Assessorato Regionale del Lavoro dall'ASSL N. 5 di Oristano al termine di ciascun esercizio finanziario, dietro formale richiesta dell'Assessorato del Lavoro medesimo.

L'Assessorato del Lavoro provvederà, inoltre, ad effettuare tutti gli adempimenti di natura fiscale, assicurativa e previdenziale dovuti per il lavoratore interessato. Sarà tuttavia responsabilità dell'ASSL n. 5 di Oristano, comunicare tempestivamente tutte le informazioni che necessitano all'Assessorato del Lavoro, in qualità di datore di lavoro, per ottemperare agli obblighi di legge nei termini previsti.

Qualora i ritardi o le omissioni dell'ASSL n. 5 di Oristano dovessero generare sanzioni o responsabilità civili o penali a carico dell'Amministrazione regionale, quest'ultima si rivarrà nei confronti della medesima l'ASSL n. 5 di Oristano.

Art. 7

Incremento aggiuntivo di "fascia A"

L'Assessorato regionale del Lavoro provvederà a corrispondere annualmente l'incremento aggiuntivo di "Fascia A" (retribuzione di rendimento) al personale della Lista Speciale in mobilità temporanea mediante la presente convenzione, con la medesima tempistica di erogazione prevista per il personale dipendente dell'Amministrazione regionale e secondo le procedure valutative in uso presso l'ASSL n. 5 di Oristano in cui presta servizio, che ha l'obbligo di darne tempestiva comunicazione alla Direzione Generale dell'Assessorato Regionale del Lavoro.

I costi relativi all'erogazione dell'incremento aggiuntivo di "Fascia A" sono posti a carico dell'ASSL N. 5 di Oristano presso la quale presta servizio il dipendente. Non è consentita l'erogazione di ulteriori risorse



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

finanziarie a titolo di produttività al personale della Lista in quanto in contrasto con la normativa vigente per il personale della Regione.

Art. 8

Incarico incentivante di “fascia B”

La dotazione finanziaria del *Fondo incentivi* è determinata annualmente dal Direttore Generale dell'Assessorato Regionale del Lavoro in misura pari al 4% dell'imponibile previdenziale annuo del personale della Lista speciale secondo quanto previsto dall'art. 4 dell'accordo integrativo.

Gli incarichi di cui al presente articolo, sono attribuiti ai dipendenti della Lista speciale in mobilità dal Direttore Generale dell'Assessorato del lavoro a seguito di preventiva richiesta da parte dell'ASSL n. 5 di Oristano di assegnazione, nei limiti del budget annuale messo a disposizione dal Datore di lavoro a titolo di anticipazione e nel rispetto delle modalità di conferimento previste dall'art. 5 dell'Accordo integrativo.

I costi relativi all'erogazione dell'incarico di fascia B sono posti integralmente a carico dell'ASSL n. 5 di Oristano presso la quale presta servizio il dipendente.

Art. 9

Attività extra ufficio

Le attività extra ufficio sono soggette alla disciplina generale prevista dall'art. 44 della Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 *“Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione”* e dal Decreto dell'Assessore del Personale n. 37/1 del 11.01.2021 recante *“Revisione e aggiornamento dei criteri e delle procedure per la concessione delle autorizzazioni ai dipendenti dell'Amministrazione regionale per lo svolgimento di incarichi e attività extra-impiego. Legge regionale 13 novembre 1998 n. 31, articoli 44 e 45. Approvazione della disciplina”*.

Lo svolgimento di *“incarichi temporanei”* anche a favore di soggetti pubblici, che non rientrano nei doveri d'ufficio del dipendente e per i quali viene corrisposto uno specifico compenso, devono essere preventivamente autorizzati dal Direttore Generale dell'Assessorato Regionale del Lavoro, previa richiesta scritta di autorizzazione da parte del dipendente su apposita modulistica predisposta dall'Assessorato regionale del Lavoro.

Il compenso per le attività extra ufficio di cui al precedente art. 9, dovrà essere liquidato al dipendente della lista speciale dall'Amministrazione/Azienda pubblica che lo ha attribuito con proprio atto deliberativo.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

I compensi relativi alle attività extra impiego non possono essere oggetto di anticipazione da parte del Datore di lavoro. Le eventuali richieste che dovessero pervenire non verranno prese in considerazione.

Art.10

Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Per il dipendente in mobilità temporanea presso l'ASSL n. 5 di Oristano è competenza della medesima provvedere all'applicazione delle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi del D.lgs. del 09.04.2008 n. 81 e della normativa vigente.

Art. 11

Provvedimenti disciplinari

L'azione disciplinare nei confronti della dipendente in mobilità temporanea verrà esercitata dal Direttore Generale dell'Assessorato Regionale del Lavoro.

Qualora dovessero ricorrere gli estremi per l'applicazione di sanzioni disciplinari, l'ASSL n. 5 di Oristano dovrà comunicare tempestivamente gli elementi che dovranno formare oggetto di contestazione ai sensi dell'art. 7 della legge n. 300/1970.

Art. 12

Recesso volontario o convenzionale

Le parti contraenti possono recedere unilateralmente dalla presente convenzione, mediante formale comunicazione con preavviso di almeno 15 giorni.

Art. 13

Ricollocazione del dipendente

L'ASSL n. 5 di Oristano può chiedere la ricollocazione del dipendente della lista speciale presso il proprio Ente.

Art. 14

Clausola compromissoria

Le parti convengono sin da ora che, per tutte le controversie eventualmente insorgenti in rapporto alla presente convenzione saranno deferite in esclusiva al Foro di Sassari.

Art. 15

Divieto di pantouflage e relative sanzioni



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

In attuazione del PIAO (Piano Integrato di Attività e Organizzazione) 2023-2025 approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 12/4 del 30.03.2023 e nel rispetto dell'art. 53, comma 16 ter, del D.lgs. n. 165/2001, ai dipendenti è fatto divieto di Pantouflage.

Il divieto riguarda in particolare i soggetti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'ente o, in ogni caso, abbiano avuto il potere di incidere in maniera determinante sul contenuto dei provvedimenti di esercizio dei poteri autoritativi o negoziali da parte dell'ente. Essi sono soggetti al divieto di intraprendere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto, qualsiasi attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari degli atti dell'amministrazione espressione dei poteri sopra indicati.

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione del divieto di pantouflage sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Art. 16

Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, le parti dichiarano di fare riferimento alla normativa contrattuale e di legge attualmente vigente.

Art. 17

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso.

Cagliari, 6 dicembre 2023

Per l'Azienda Socio - Sanitaria Locale n. 5 di Oristano

Per la Regione Autonoma della Sardegna

Il Direttore Generale

dr. Angelo Maria Serusi

Firmato digitalmente

Il Direttore Generale

dr. Eugenio Annicchiarico

Firmato digitalmente

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice civile, le parti dichiarano di conoscere ed accettare espressamente le seguenti clausole contrattuali:

- Art. 2: Decorrenza e durata della convenzione
- Art. 14: Clausola compromissoria
- Art. 15: Divieto di pantouflage e relative sanzioni

Cagliari,



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Per l'Azienda Socio - Sanitaria Locale n. 5 di Oristano

Per la Regione Autonoma della Sardegna

Il Direttore Generale

dr. Angelo Maria Serusi

Firmato digitalmente

Il Direttore Generale

dr. Eugenio Annicchiarico

Firmato digitalmente